



DELIBERAZIONE NR. V/

46251

SEDUTA DEL 23 DIC. 1993

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

Giancarlo MORANDI - *Vice Presidente*

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

Carlo MONGUZZI

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO: L.R. 94/80 e D.P.R. 915/82.
Rinnovo dell'autorizzazione alla Ditta ECOLOMBARDIA
18 S.R.L. con sede legale in Cassinazza di Baselica
Giussago (PV) ed impianto sito in Località Cascina
Gattera - Cascina Spagnola, Cervesina (PV), alla
realizzazione ed all'esercizio di una discarica di
rifiuti speciali e tossico nocivi.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 1993.



PREMESSO che con D.G.R. 38060 del 13/12/88 la ditta "ECOLOMBARDIA 18 srl", con sede in Cassinazza di Baselica - Giussago (PV), è stata autorizzata ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 94/80 e art. 16 del D.P.R. 915/82 alla realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali e tossico nocivi sita in Comune di Cervesina (PV) in Località Cascina Gattera - Cascina Spagnola;

RICHIAMATA la precedente D.G.R. 10407 del 26/06/91 di approvazione della variante migliorativa in corso d'opera dei sistemi di drenaggio della discarica per rifiuti speciali sita in Comune di Cervesina (PV) in Località Cascina Gattera - Cascina Spagnola, titolare la ditta "ECOLOMBARDIA 18 srl" con sede in Cassinazza di Baselica - Giussago (PV);

RICHIAMATA altresì la D.G.R. 26149 del 28/07/92 di autorizzazione alla ditta "ECOLOMBARDIA 18 srl, con sede in Cassinazza di Baselica - Giussago (PV), per l'adeguamento del piano di coltivazione della discarica per rifiuti speciali tossico nocivi, sita in Comune di Cervesina (PV), in loc. C.na Gattera C.na Spagnola, già autorizzata con D.G.R. 38060 del 13/12/88;

ESAMINATA l'istanza pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 28/12/92 di cui al Prot. 122894, presentata dalla ditta "ECOLOMBARDIA 18 srl", e tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio della discarica, di cui alle sopracitate delibere autorizzative, della quale risulta essere in completamento il secondo lotto;


RILEVATO che per il completamento di tale discarica non vengono richieste modifiche gestionali a quanto già previsto dalle precedenti autorizzazioni;

ATTESO che i rifiuti speciali e tossico nocivi potranno essere messi a dimora nella discarica solo se le caratteristiche dei rifiuti stessi rispondono a quanto previsto dall'art. 23 del R.R. 3/82 e dal punto 4 paragrafo 4.2.3.2 della Deliberazione C.I. 27/07/84 recante le: "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti";

VISTO che con nota pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 22/02/93 di cui al Prot. 9235 l'istanza presentata è stata corredata di tutta la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 8462 del 02/05/91, che determina la "Documentazione di rito da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di smaltimento rifiuti", per quanto attiene le attività svolte per conto terzi ed in particolare dal certificato antimafia previsto dalla Legge 19/03/90 n. 55;

RITENUTO che la verifica delle condizioni previste dall'art. 7 della citata L. 55/90 sarà effettuata prima della notifica del presente atto e che, di conseguenza, l'efficacia dell'atto stesso è subordinata all'esistenza dei requisiti richiesti;





VISTO il telefax 21/10/93 Prot. 48350 inviato alla Provincia di Pavia di richiesta di segnalazione urgente delle eventuali inosservanze all'atto autorizzativo rilevate nel corso dei controlli di competenza sull'attività stessa e di espressione del parere di competenza;

RILEVATO che con nota 18/11/93, pervenuta a mezzo telefax al Settore Ambiente e Energia il 24/11/93 di cui al Prot. 29921, la Provincia di Pavia trasmette copia di Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1495 del 28/10/93 di espressione di parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione che evidenzia nelle premesse inosservanze all'autorizzazione unicamente per quanto attiene al rispetto dei parametri della normativa statale relativamente ai test di eluizione;

RILEVATO che per tali inosservanze la Provincia di Pavia competente per territorio ha assunto due provvedimenti di diffida in data 16/01/92 e 20/04/93, trasmessi in copia al Settore Ambiente ed Ecologia solo con nota 24/11/93 di cui al Prot. 55283 del 24/11/93, dallo smaltimento in discarica di rifiuti non conformi a quanto previsto dall'atto autorizzativo;


VISTO che il Comitato Tecnico ex art. 17 della L.R. 94/80 nella seduta del 30/11/93 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della discarica di rifiuti speciali e tossico-nocivi della ditta "ECOLOMBARDIA 18 srl" alle condizioni espresse nel deliberato che segue;

RITENUTO di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alle D.G.R. 38060 del 13/12/88 di autorizzazione, 10407 del 26/06/91 di approvazione della variante migliorativa in corso d'opera e 26149 del 28/07/92 di autorizzazione per l'adeguamento del piano di coltivazione che non siano in contrasto con quelle del presente atto ad eccezione del valore della fidejussione;

RITENUTO comunque di ribadire e diffidare la ditta ECOLOMBARDIA 18 srl al rispetto delle condizioni imposte, pena la revoca dell'autorizzazione concessa;

RITENUTO di rinnovare l'autorizzazione fino al 31/12/98 alla ditta ECOLOMBARDIA 18 srl, con sede in Cassinazza di Basiglio Giussago (PV) ed impianto in Loc. C.na Gattera - C.na Spagnola, Cervesina (PV), alla realizzazione ed all'esercizio della discarica di rifiuti speciali e/o tossico nocivi fino al completamento della volumetria utile totale già autorizzata di 484.550 mc;

VISTA la D.G.R. 24447 del 9/10/87 con la quale vengono dettate, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 94/80 e successive modifiche e integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;





RITENUTO di fissare, per la discarica, una fidejussione di L. 50.000 al mc e di L. 5.000 al mq e, visto che sono già state presentate le fidejussioni per il primo ed il secondo lotto, più precisamente:

- lire 4.394.000.000 (quattromiliarditrecentonovantaquattromilioni) per il terzo lotto;
- lire 5.582.250.000 (cinquemiliardicinquecentoottantaduemilioniduecentocinquantamila) per il quarto lotto;
- lire 4.835.750.000 (quattromiliardiottocentotrentacinquemilionisettecentocinquantamila) per il quinto lotto;

RITENUTO di disporre che il rilascio del presente atto, mediante notifica ai soggetti interessati, sia subordinato all'accettazione da parte della Regione Lombardia della garanzia finanziaria, di cui al punto precedente, prestata almeno per il terzo lotto;

RITENUTO di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/80 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del presente provvedimento. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari anche regionali più restrittive che dovessero intervenire nella materia;

RITENUTO di far salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi;

VISTA la Legge Regionale 7 Giugno 1980, n. 94;

VISTO il Regolamento Regionale 9 Gennaio 1982, n. 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915;

VISTA la Deliberazione 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 pubblicata sul Suppl. n. Ord. rio alla G.U.R.I. n. 253 del 13 Settembre 1984;


VISTA la Legge Regionale 10 Settembre 1984, n. 54;


VISTA la Legge 29 Ottobre 1987, n. 441;

VISTA la Legge 9 Novembre 1988, n. 475;

VISTA la Legge 19 Marzo 1990, n. 55;

VISTO l'art. 6, I comma della L.R. 94/80 per il quale "La costruzione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di smaltimento sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dalla giunta regionale,...";





RICHIAMATI gli art. 6 e 16 del D.P.R. 915/82 per i quali compete alle Regioni l'autorizzazione ad imprese od enti ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi nonché il titolo III dello stesso D.P.R. sul "Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici nocivi";

VISTO il Decreto Legislativo 13 Febbraio 1993, n. 40;


Avoti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di rinnovare l'autorizzazione fino al 31/12/98 alla ditta **ECOLOMBARDIA 18 S.R.L.**, con sede legale in Cassinazza di Baselica, Giussago (PV) ed impianto in Località Cascina Gattera - Cascina Spagnola, Cervesina (PV), alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali e tossico nocivi alle seguenti condizioni:

- a) devono essere rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni di cui alla precedente D.G.R. n. 38060 del 13/12/88 così come modificata dalla D.G.R. 10407 del 26/06/91 e dalla D.G.R. 26149 del 28/07/92, che non siano in contrasto con quelle del presente atto;
- b) potrà essere utilizzato unicamente il bacino già autorizzato per un volume complessivo utile pari a circa 484.550 mc su una superficie totale di 116.150 mq suddivisa in cinque lotti;
- c) la discarica deve essere condotto, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, lettera f) del R.R. 3/82, per settori autonomi, di dimensione adeguata al tipo di rifiuti di cui si prevede la collocazione e fisicamente separati e isolati al fine di minimizzare i rischi di inquinamento;
- d) lo scarico delle acque di superficie deve essere a norma delle vigenti leggi;
- e) nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali e/o tossico nocivi le cui caratteristiche rispondano a quanto previsto dall'art. 23 del R.R. 3/82 e dal punto 4 paragrafo 4.2.3.2 della Deliberazione C.I. 27/7/84 di "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- f) i controlli periodici, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale ai sensi dell'art. 15 del R.R. 3/82, devono prevedere:


- 4 carotaggi casuali aventi profondità non inferiore ai 4/5 della profondità del giacimento nel punto di





carotaggio. Al verbale di controllo ex comma IV dell'art. 15 del R.R. 3/82 dovrà essere allegata mappa riportante i punti di prelievo;

- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste sia dall'art. 23 II comma del R.R. 3/82 sia dal punto 4 paragrafo 4.2.3.2 delle "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti";
 - stima della volumetria del giacimento occupata dai rifiuti e verifica con i dati desunti dai registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, previsti sia dall'art. 19 del D.P.R. 915/82 che dall'art. 3 della L. 475/88, di cui la ditta deve garantire la regolare tenuta ed aggiornamento;
 - analisi delle acque di falda prelevata nei piezometri posti a monte e a valle del giacimento;
2. di ribadire e diffidare formalmente la ditta ECOLOMBARDIA 18 S.R.L. al puntuale rispetto delle condizioni imposte, pena la revoca dell'autorizzazione concessa;
 3. di fissare l'ammontare della garanzia fidejussoria relativa alla parte residua della discarica in:
 - lire 4.394.000.000 (quattromiliarditrecentonovantaquattromilioni) per il terzo lotto;
 - lire 5.582.250.000 (cinquemiliardicinquecentoottantaduemilioni duecentocinquantamila) per il quarto lotto;
 - lire 4.835.750.000 (quattromiliardiottocentotrentacinquemilioni settecentocinquantamila) per il quinto lotto.Tale garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R. 24447 del 09/10/87;
 4. di disporre che il rilascio del presente atto mediante notifica ai soggetti autorizzati sia subordinato alla verifica delle condizioni previste dall'art. 7 della L. 55/90 nonchè alla presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 3.;
 5. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dal testo prescritto, comporterà l'inefficacia del presente provvedimento ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 54/84;
 6. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonchè le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;






7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/80 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del presente provvedimento. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire nella materia;
8. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell'Amministrazione Provinciale di Pavia a cui è delegata l'attività di controllo ex art. 11 della L.R. 94/80 e degli artt. 7 e 11 del D.P.R. 915/82. La stessa Amministrazione dovrà provvedere a verificare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione anche con riferimento all'art. 23 del R.R. 3/82 ed al punto 4 paragrafo 4.2.3.2 della Deliberazione C.I. del 27/07/84 oltre ad adottare, se del caso, gli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 94/80 e dell'art. 16 del R.R. 3/82;
9. di disporre la notifica del presente atto con le limitazioni di cui al punto 4. alla ditta interessata, alla Provincia territorialmente competente ed al Comune dove è ubicato l'impianto.

IL PRESIDENTE

F. Milardotti

Il Segretario

[Handwritten signature]




REGIONE LOMBARDA

Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. 207 pagine, di cui n. 2 pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. G. G.", written over the printed name of the Secretary.